

Lotta all'evasione. La convenienza dovrà essere messa a confronto anche con le nuove regole sul ravvedimento operoso

La disclosure «apre» ai soggetti Ires

L'opzione è valida anche per le attività detenute in Italia e non solo per i rientri

I CRITERI PER LA SCELTA

La voluntary è una procedura in contraddittorio con l'Agenzia. Copre dai reati tributari e dall'autoriciclaggio

Antonio Tomassini

■ Tra le novità più significative della normativa sulla **voluntary disclosure** approvata alla Camera si segnala l'estensione della procedura ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia. La collaborazione volontaria si delinea dunque come un procedimento di auto-denuncia generalizzato, che riguarda sia soggetti Ires che soggetti Irpef, sia violazioni estere che violazioni interne. Riguardo a queste ultime, i nuovi commi da 2 a 4 dell'articolo 1 del disegno di legge A.C. n. 2247 estendono anche alle società (di capitali e di persone) residenti e ai contribuenti Irpef autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. La convenienza della voluntary disclosure, soprattutto nazionale, dovrà essere messa a confronto anche con le nuove regole sul ravvedimento operoso previste dal Ddl stabilità, che entreranno in vigore nel 2015.

Le due procedure sono assolutamente compatibili e occor-

re quindi di volta in volta valutare quale sia la più conveniente.

Per farlo bisogna conoscerne le differenze.

Il ravvedimento "lungo" riguarda singole violazioni e non prevede il coinvolgimento dell'amministrazione finanziaria. Per intenderci, se occorre regolarizzare la "semplice" indebita deduzione di un costo, questa sarà la via maestra.

La voluntary nazionale, invece, è un procedimento collaborativo da attuare in contraddittorio con l'Agenzia e riguarda l'intera posizione del contribuente che si "apre", autodenunciandosi, all'Agenzia. Si pensi ai casi dove occorre determinare il reddito da assoggettare a tassazione, ad esempio in ipotesi di stabile organizzazione occulta.

Altre differenze rilevanti sul fronte degli effetti penali. Il ravvedimento lungo può far scattare unicamente una attenuante ex articolo 13 decreto legislativo n. 74/2000 (pure se ovviamente si incide anche positivamente sulla valutazione che il giudice deve compiere sull'elemento psicologico della violazione). La conclusione della procedura di voluntary disclosure invece dà titolo per fruire della causa di esclusione della punibilità per gli i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 bis, 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 (dichiarazioni fraudolente, infedeli e omesse e omessi versamenti) nonché per il nuovo temutissimo reato di autoriciclaggio.

In merito alle sanzioni, a parità di condizioni (regolarizzando le stesse violazioni), la

voluntary è più conveniente se ci si avvale dell'adesione all'invito al contraddittorio (accettando quindi tutti i rilievi sollevati), mentre potrebbe esserlo di meno se si arriva all'accertamento.

Altra differenziazione attiene alla possibilità di pagamento rateale, del tutto preclusa (per il momento, speriamo si faccia uno sforzo) per il ravvedimento lungo e possibile nella misura di (sole) tre rate mensili invece per la voluntary. Tuttavia nel ravvedimento è possibile avvalersi della compensazione, facoltà preclusa, invece, nella collaborazione volontaria. Guardando alle cause ostative invece la bilancia si sposta dal lato del ravvedimento, visto che è possibile accedervi anche se si è ricevuto un verbale di constatazione.

Torniamo alla procedura di voluntary nazionale. Va presentata una richiesta **all'agenzia delle Entrate** che quantificherà, in contraddittorio, oltre alla totalità delle maggiori imposte dovute, le sanzioni (da ridurre) che riterrà conseguenti all'autodenuncia del contribuente.

La nuova struttura della voluntary supera, almeno in parte, le critiche mosse al vecchio testo sulla mancata "copertura" dei soggetti terzi rispetto all'aderente, e in primis delle società a questo riferibili.

Insomma se c'è timore che dopo la voluntary estera dell'imprenditore possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per la sua società, si potrà allargare la disclosure anche a quest'ultima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le novità

01 | LA DISCLOSURE

La voluntary è una autodenuncia, attivabile entro il 30 settembre 2015, che comporta il pagamento di tutte le imposte e la regolarizzazione di tutte le violazioni, mentre con il ravvedimento ci si può limitare a sanare un'unica violazione

02 | I BENEFICIARI

Possono accedervi non solo le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e gli enti equiparati che abbiano violato gli obblighi RW, ma anche gli altri contribuenti, ovvero:

- le altre persone fisiche
- le società di capitali, di persone e gli altri enti

03 | LA COMPATIBILITÀ

La procedura è compatibile con il nuovo ravvedimento